



REPUBBLICA ITALIANA

309/2023

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere
Pierpaolo Grasso	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore

ha adottato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. 59550 del registro di segreteria, promosso da **Bruna Benni** (c.f. BNNBRN64D42H501G), nata a Roma il 2 aprile 1964, rappresentata e difesa dagli avv. Paola Fiecchi (c.f. FCCPLA69D63H501Z), pec: paolafiecchi@ordineavvocatiroma.org ed Adele Cristina Pagano, (c.f. PGNDCR75E55A662Z), pec: adelecristinapagano@ordineavvocatiroma.org ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Roma, alla Via Paola Falconieri n. 100, in virtù di procura annessa alla memoria di costituzione di nuovo difensore - appellante;

*e*

da **Filippo Dicembre** (c.f. DCMFPP48H25I341O), nato a Sant'Ilario dello Ionio (RC) il 25 giugno 1948, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Viel (c.f. VLINDR65B03A952F), pec: andreaviel@ordineavvocatiroma.org ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via delle Milizie, n. 76, in virtù di procura in calce all'atto di appello - appellante incidentale

*contro*

**Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio**

e

**Procura Generale della Corte dei conti;**

**avverso**

la sentenza n. 684/2021 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, depositata in data 21 settembre 2021;

Esaminati gli atti e documenti del giudizio;

Uditi, alla pubblica udienza del 9 giugno 2023, con l'assistenza del segretario dott. Antonio Sauchelli, il relatore consigliere Stefania Petrucci, l'avv. Adele Cristina Pagano per l'appellante, l'avv. Angelo Colucci, in sostituzione dell'avv. Andrea Viel, per l'appellante incidentale ed il V.P.G. Chiara Vetro per la Procura generale.

Ritenuto in

**FATTO**

Con atto di citazione e contestuale richiesta di sequestro conservativo, depositati in data 21 novembre 2017, la Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio conveniva in giudizio i sig.ri Bruna Benni, Filippo Dicembre ed Antonio Adamo chiedendone la condanna al

risarcimento del danno, a favore di Roma Capitale, per la somma di euro 348.239,39 di cui euro 180.325,66, pari all'importo versato dall'ente per lavori mai eseguiti e conseguente danno patrimoniale addebitabile, in via solidale a titolo di dolo; euro 55.000,00 per danno da tangente, addebitabile a titolo di dolo, per euro 40.000,00 a Filippo Dicembre e per euro 15.000,00 a Bruna Benni; euro 112.913,73 per danno da disservizio addebitabile, a titolo di dolo, nella misura di euro 85.266,72 ad Antonio Adamo, euro 2.871,26 a Filippo Dicembre ed euro 24.775,75 a Bruna Benni.

L'attività di indagine traeva origine da notizie di stampa seguite da relazione del Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza del 19 aprile 2017 con la quale si rappresentava che, nell'ambito del procedimento penale n. 49143/15 pendente presso la Procura della Repubblica di Roma, le evidenze investigative avevano consentito di delineare un'associazione a delinquere facente capo a due imprenditori particolarmente attivi nel settore degli appalti pubblici che, nel caso di specie, attraverso l'emissione di falsi documenti contabili, amministrativi, tecnici e fiscali, avevano tratto un illecito profitto derivante dalla corresponsione di somme pubbliche a fronte di lavori mai eseguiti.

In particolare, per la vicenda in esame, il Procuratore regionale si soffermava sull'appalto che riguardava la realizzazione, per un importo complessivo di euro 381.942,57, di lavori straordinari nelle seguenti quattro strutture scolastiche: a) Asilo nido "Casal Sansoni": lavori di impianto esterno fogne; b) Asilo nido "Pietro Bembo": rifacimento servizi igienici e pavimentazione; c) Scuola materna "Montarsiccio": ristrutturazione completa, revisione tetto,

infissi, rifacimento servizi igienici, sistemazione pavimentazione; d) Scuola materna "Carboni": sistemazione infissi esterni e interni.

Secondo la prospettazione attorea e per quanto di interesse nel presente giudizio, dalla documentazione acquisita emergeva che i lavori previsti non erano stati eseguiti dall'impresa affidataria degli stessi; che sia il "Registro di Contabilità", composto da n. 24 pagine, che lo "Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 03.09.2012", composto da n. 9 pagine, redatti dall'Arch. Benni Bruna, riportavano, tra i "lavori a misura", un'elencazione di opere straordinarie non riferibili ad alcuna delle strutture scolastiche oggetto di intervento; che l'arch. Benni, in qualità di Direttore dei lavori, aveva elaborato una documentazione contabile falsa ed aveva emesso un ordine di esecuzione di lavorazioni in data 22/12/2014, dopo un anno e nove mesi dalla redazione del verbale di ultimazione; che l'arch. Adamo Antonio, nella sua qualità di dirigente *pro-tempore* della U.O.T. del XIV Municipio di Roma (già XIX), si era occupato della fase dell'affidamento tramite procedura negoziata, nell'asserito presupposto dell'urgenza delle opere, pur essendo consapevole che i lavori in questione erano stati già realizzati in quanto dirigente negli anni 2009-2014 ed aveva autorizzato il pagamento del primo SAL con determina n. 1674 del 4/10/2012, mentre l'arch. Dicembre Filippo, nella sua qualità di responsabile unico del procedimento, aveva sottoscritto documentazione falsa.

Inoltre, secondo la Procura regionale, i seguenti documenti non risultavano acquisiti al sistema informatico del Comune in quanto i protocolli corrispondevano ad altri documenti: verbale di consegna ed urgenza sotto

riserva di legge del 21/02/2012, verbale di sospensione lavori del 16/05/2012, verbale di ultimazione dei lavori del 30/03/2013.

Con sentenza n. 684/2021, depositata in data 21 settembre 2021, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Lazio, accoglieva la domanda attorea condannando i convenuti al pagamento, in solido, della somma di euro 180.325,66 per danno patrimoniale; della somma di euro 55.000,00 per danno da tangente di cui euro 40.000,00 a carico del sig. Dicembre ed euro 15.000,00 a carico della sig.ra Benni, nonché della somma di euro 20.000,00, determinata in via equitativa, per danno da disservizio posto per euro 2.000,00 a carico del sig. Dicembre e per euro 18.000,00, in parti uguali, a carico della sig.ra Benni e del sig. Adamo.

Avverso la su richiamata sentenza n. 684/2021, con ricorso ritualmente notificato, proponeva appello l'arch. Benni dolendosi, con il primo motivo di ricorso, della carenza di motivazione o comunque della motivazione apparente della sentenza impugnata che avrebbe solo dedotto una presunta falsità di atti, senza tener conto che la documentazione sottoscritta dall'appellante conseguiva a specifiche direttive impartite dai diretti superiori e che la stesura degli atti spettava agli impiegati tecnici che relazionavano alla Direzione Lavori che doveva poi firmarli.

Secondo la parte appellante, la responsabilità contabile non potrebbe, poi, basarsi sulla sentenza penale, intervenuta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., essendo differenti le funzioni del giudizio penale e del giudizio contabile dovendosi anche considerare che, trattandosi dei medesimi fatti materiali, dovrebbe intervenire una sola pronuncia giurisdizionale nel rispetto del principio del *ne*

*bis in idem*. Al riguardo, l'appellante eccepisce di aver già risarcito il danno per l'importo di euro 8.000,00 reputato congruo in sede penale, ma non dal Giudice di primo grado che, nel dichiarare la non congruità di tale somma, si sarebbe limitato solo ad un sindacato personale, non fornendo alcuna motivazione così *"omettendo un punto fondamentale della decisione"*.

Con il secondo motivo di gravame, la parte appellante lamenta la sproporzione della condanna e l'assenza di motivazione poiché la Sezione territoriale non avrebbe effettuato alcun specifico calcolo idoneo a giustificare la quantificazione operata. Con riferimento, poi, al danno da disservizio l'appellante ritiene, previo richiamo alla giurisprudenza contabile in materia, che tale voce di danno non risultava provata dal Procuratore regionale.

Con il terzo motivo di appello, l'arch. Benni contesta la nullità della citazione sia in relazione alla mancanza di descrizione dei fatti che in relazione al fondamento giuridico del libello introduttivo, dolendosi anche della carenza di motivazione, erroneità e contraddittorietà della sentenza impugnata per la mancanza di prova dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave. Secondo l'appellante, la domanda introduttiva riporta solo argomentazioni *de relato*, senza nulla dedurre circa il suo coinvolgimento, peraltro, deducendo, in via generica, la ricezione di una tangente. La sentenza di primo grado non avrebbe, poi, considerato le circostanze evidenziate negli atti difesivi e sarebbe stata assunta senza la concreta prova dell'elemento psicologico desunto solo implicitamente dalla condotta.

Con il quarto motivo di doglianza, la parte appellante ribadisce di aver *"puramente e semplicemente eseguito gli ordini degli altri "coimputati" quali Capi*

*dell'Ufficio*" dolendosi dell'erroneità, contraddittorietà ed illegittimità della sentenza gravata per mancanza di prova dell'elemento oggettivo del danno ingiusto aggiungendo che, relativamente al danno da tangente, non vi è prova della traslazione dell'importo corrisposto al funzionario corrotto sul prezzo del bene o del servizio.

In conclusione, l'arch. Benni, dopo aver dedotto l'illegittimità del pignoramento disposto non disponendo di mezzi di sussistenza, chiede, in via principale, l'accoglimento dell'atto di appello e, in via subordinata, la condanna al risarcimento all'importo di euro 8.000,00, già versato in sede penale.

Avverso la medesima sentenza, ha proposto appello anche il sig. Filippo Dicembre dolendosi, con il primo motivo di gravame, del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione rilevando che i fatti asseritamente a lui addebitabili risalgono al 2006, così non assumendo alcuna rilevanza l'informativa della Guardia di Finanza del 2017 considerato che il sistema di controllo del Comune di Roma avrebbe dovuto accorgersi dei supposti falsi ideologici e dei protocolli coincidenti con atti già in carico al registro comunale. Secondo l'appellante, anche il danno da tangente risulterebbe prescritto poiché tale supposta tangente sarebbe stata pagata nel 2011 e comunque, il Giudice di primo grado avrebbe ommesso di motivare su tale eccezione.

Con il secondo motivo di appello, l'arch. Dicembre deduce l'omessa ponderazione, da parte della Sezione territoriale, della determinazione dirigenziale n. 1108 del 13 maggio 2011 intervenuta anni prima rispetto ai

pagamenti del primo SAL e con la quale veniva disposto il suo trasferimento al diverso ufficio del Dipartimento della tutela ambientale del verde, con decorrenza dal 17 maggio 2011, così traendone la conseguenza di non poter essere considerato coautore dei fatti contestati e condebitore solidale.

Con il terzo motivo di doglianza, l'arch. Dicembre deduce il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per aver il Giudice di primo grado rigettato in modo implicito, ma illegittimo la domanda tesa ad ottenere la più ampia forma di potere riduttivo.

In conclusione, l'appellante in via incidentale chiede l'accoglimento dell'atto di gravame.

Con memoria, depositata in data 19 dicembre 2022, si sono costituiti i nuovi difensori dell'arch. Benni riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nell'atto di appello.

Con memoria difensiva, depositata in data 19 maggio 2023, i nuovi difensori dell'arch. Benni hanno comunicato che, in ottemperanza all'invito a dedurre per danno all'immagine ricevuto in data 5 gennaio 2023, l'appellante ha effettuato il bonifico di euro 2.500,00 in favore delle Casse della Tesoreria di Roma, con conseguente archiviazione del procedimento istruttorio.

Inoltre, con la medesima memoria, l'appellante, dopo aver precisato che ricopriva la posizione gestionale della Direzione Manutenzione Patrimonio - Edilizia Scolastica, ratificata con determina dirigenziale n. 1361 del 29 luglio 2011 e di essere stata licenziata nel luglio 2022, ha eccepito di aver svolto tali mansioni solo per pochi mesi durante i quali le furono affidati 167 appalti, così gestendo *“una notevole mole di lavoro ma sempre seguendo le direttive impartite dal*



*suo superiore Arch. Adamo*", nonostante la stessa avesse chiesto di essere rimossa dai ruoli di Responsabile del procedimento, già ricoperti dall'Arch. Dicembre. Inoltre, l'Arch. Benni ha dedotto di non aver mai protocollato alcun documento perché non rientrava tra le sue mansioni, né di aver mai preparato alcun atto presente nei fascicoli trattandosi di gare già concluse nel 2006.

L'appellante Benni ha, poi, ribadito che il suo compito era di firmare ciò che le veniva sottoposto ufficialmente, non avendo alcuna possibilità di verifica *in loco*; che dalla sentenza non si rileva se trattasi di responsabilità a titolo di dolo o colpa grave; che, avendo svolto tali mansioni per undici mesi, la quota parte di illecito eventualmente attribuibile non può essere identica a quella degli altri convenuti visto che dalle risultanze investigative della Guardia di Finanza contenute nella relazione del 19 aprile 2017 emergeva *"un ampio sistema illecito già precedentemente ideato e attuato dal suo predecessore Dicembre Filippo"*.

Secondo l'appellante, non sarebbe, poi, ravvisabile, il danno da tangente quantificato in euro 15.000,00 per l'esecuzione di presunti lavori nella propria abitazione, peraltro, indicati dalla stessa ditta esecutrice nel minor importo di circa euro 11.000,00/12.000,00 trattandosi, comunque, di affermazioni contraddittorie e non veritiere, come emergerebbe dalla relazione di consulenza tecnica di parte redatta nell'anno 2018 dal geometra Cruciani e dalla documentazione fotografica allegata alla stessa attestante lo stato dei luoghi all'epoca dei fatti, nonché dalla ulteriore documentazione fotografica allegata alle memorie difensive.

Non sussisterebbe, infine, la prova del danno da disservizio e la valutazione equitativa del Giudice di primo grado violerebbe il principio di

proporzionalità dell'importo della condanna rispetto all'asserito profitto del reato, non avendo l'arch. Benni percepito alcunché dalle ditte.

L'appellante Benni ha, quindi, insistito per l'accoglimento dell'atto di appello, riportando le conclusioni già illustrate.

Con memoria depositata in data 18 maggio 2023, si è costituita la Procura generale, eccependo, quanto ai motivi di gravame dell'arch. Benni, che non appare in alcun modo idonea ad alleggerire, né tanto meno elidere la responsabilità la tesi secondo cui l'appellante, in qualità di pubblico funzionario, avrebbe avuto il compito di firmare tutto ciò che le veniva sottoposto, indipendentemente dalla liceità degli atti.

La Procura generale contesta anche il motivo di doglianza secondo cui sarebbe già intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna ex art. 444 c.p.p. ed, al riguardo, richiama la giurisprudenza di appello e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che esclude l'applicabilità del divieto del *ne bis in idem* in relazione al giudizio penale ed al giudizio di responsabilità contabile, trattandosi di giudizi aventi differente natura. Inoltre, secondo la Procura generale, il Giudice contabile può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi versati nel fascicolo processuale, compresi quelli provenienti dal processo penale.

Ad avviso del Procuratore generale, anche le doglianze in tema di quantificazione del danno non meritano accoglimento poiché dalla lettura della sentenza impugnata risulta chiaramente ed analiticamente motivata la determinazione del danno nelle diverse componenti, così come sono puntualmente indicate le prove del comportamento doloso dell'appellante.

Peraltro, la disciplina del vigente codice contabile non richiede che il Giudice dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte e di tutte le tesi e difese prospettate dalle parti, né il Giudice contabile è vincolato alle valutazioni espresse in sede penale.

La Procura generale contesta, inoltre, l'eccezione di prescrizione, sollevata dall'appellante incidentale arch. Dicembre, evidenziando che il danno è stato scoperto solo a seguito della trasmissione della relazione prot. n. 55569/17 del 19 aprile 2017 del Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza e che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la prescrizione dell'azione contabile decorre non da quando il fatto viene meramente scoperto, ma da quando esso assume una sua concreta qualificazione giuridica.

Secondo la Procura generale, poi, non costituisce aspetto dirimente il fatto che l'arch. Dicembre cessava dall'incarico in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1108 del 13 maggio 2011, in quanto lo stesso ha comunque posto in essere gli atti relativi all'appalto in questione, ed ha, inoltre, consapevolmente partecipato all'ideazione ed alla gestione dell'operazione come risulta, in particolare, dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della ditta Termimpianti Srl.

Quanto, infine, al mancato esercizio del potere riduttivo, la Procura generale eccepisce che la condotta dolosa dell'appellante non consente alcuna riduzione dell'addebito e che, in ogni caso, il Giudice non è affatto tenuto a pronunciarsi circa la domanda di riduzione dell'addebito, ravvisandosi un

obbligo di motivazione solo nel caso di esercizio del relativo potere, ma non nel caso contrario.

In conclusione, la Procura generale chiede, previa riunione degli atti di appello, il rigetto degli stessi con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

All'udienza di discussione della causa del 9 giugno 2023, le parti hanno ampiamente illustrato oralmente le proprie argomentazioni, ribadendo le richieste in atti.

Il giudizio è stato, infine, trattenuto in decisione.

Considerato in

#### DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio, ai sensi dell'art. 184 c.g.c., dispone la riunione dei giudizi conseguenti all'appello principale ed all'appello incidentale, in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

Sempre, in via preliminare, deve dichiararsi inammissibile, ai sensi dell'art. 194 c.g.c., la nuova produzione documentale fotografica allegata alle memorie difensive dell'arch. Benni, depositate in data 19 maggio 2023.

Occorre, inoltre, preliminarmente scrutinare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dall'appellante Benni e secondo cui la Procura regionale non avrebbe adeguatamente descritto la sua posizione e l'effettivo coinvolgimento nella vicenda all'esame.

L'eccezione appare al Collegio priva di pregio emergendo compiutamente dalla lettura della domanda introduttiva, per ciascuna voce di danno contestata, il ruolo ascritto dal Procuratore regionale all'arch. Benni.

Peraltro, secondo la consolidata giurisprudenza in materia, le cause di nullità della citazione, correlate al suo contenuto, sono ravvisabili nella omissione ovvero nella assoluta incertezza del *petitum* e della *causa petendi*; cosicché la nullità è ravvisabile solo allorquando, per l'imprecisione dell'atto, il convenuto non sia posto in condizione di conoscere gli esatti termini della domanda giudiziale onde poter validamente resistere alle pretese dell'attore (Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sent. n. 36/1996; Seconda Sez. Giur. Centr. App., sent. n. 29/2020).

Ancora in via preliminare, il Collegio deve esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'arch. Dicembre secondo cui si tratterebbe di fatti risalenti all'anno 2006 per i quali non sussisterebbero gli estremi di un occultamento doloso, stante il sistema di controlli di cui sarebbe stato dotato il Comune di Roma Capitale.

L'eccezione si appalesa infondata.

In disparte la considerazione che non risulta fornita alcuna prova circa la effettiva sussistenza e piena idoneità del sistema di controlli interni di Roma Capitale affermata dall'appellante arch. Dicembre, osserva il Collegio che, nella vicenda all'odierno esame, l'azione contabile è stata esercitata, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, quando il fatto ha assunto una concreta qualificazione giuridica atta ad indentificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa (Prima Sez. Giur. Centr. App., sent. n. 336/2022, Seconda Giur. Centr. App., sent. n. 252/2020 e n. 66/2020). Tale momento, nella fattispecie, deve essere identificato, come chiarito anche dalla Sezione territoriale, all'atto della trasmissione della relazione prot. n.

55569/17 del 19 aprile 2017 redatta dal Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza nella quale risultavano compendiate le indagini che disvelavano la sussistenza di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti nel settore degli appalti di Roma Capitale e volta a trarre illeciti profitti dalla corresponsione di risorse pubbliche, a fronte di lavori mai eseguiti, vertendosi, quindi, in tema di doloso occultamento del danno.

Nel merito, sia l'appello principale che l'appello incidentale appaiono infondati e non meritano accoglimento.

Con il primo motivo di gravame, l'arch. Benni ha lamentato la carenza di motivazione o motivazione apparente della sentenza impugnata che avrebbe concluso per l'asserita falsità degli atti senza indicarne le ragioni e per aver fondato il giudizio di responsabilità sul procedimento penale definito con la sentenza di patteggiamento *ex art. 444 c.p.p.* del Tribunale di Roma n. 1901/2020, in violazione del divieto del *ne bis in idem*.

Al riguardo, osserva il Collegio che il ragionamento logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale appare adeguatamente motivato ed immune da vizi essendo fondato non, come lamentato dall'appellante sul "*mero riferimento alla sentenza penale di condanna*", ma su un articolato complesso di elementi che, lungi dal fondarsi esclusivamente sulla predetta pronuncia penale, tiene conto dell'intera documentazione agli atti del giudizio, tra cui i verbali d'interrogatorio ed i verbali di sommarie informazioni.

Peraltro, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante Benni, il Giudice di *prime cure* ha adeguatamente valutato la condotta della predetta appellante

soffermandosi sulle attività volte alla predisposizione di documentazione amministrativa relativa alla fase esecutiva dell'appalto, quale il libretto delle misure, il registro di contabilità, il verbale di consegna dei lavori, il verbale di sospensione dei lavori e di ripresa degli stessi, il verbale di ultimazione e l'ordine emesso in data 22 dicembre 2014 nei confronti dell'appaltatore per intimare l'esecuzione dei lavori, documentazione recante un protocollo corrispondente ad altri atti e risultata falsa poiché i lavori non avevano avuto inizio in quanto già realizzati da altre ditte.

Non ricorre, pertanto, nella fattispecie, il vizio di carenza di motivazione o di motivazione apparente, dovendosi, al riguardo, rammentare, in conformità al costante orientamento giurisprudenziale da cui questo Organo Giudicante non ravvisa ragioni per discostarsi, che la motivazione apparente, equiparabile al difetto assoluto di motivazione, ricorre allorché, *"dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione adottata dal giudice è tale da non consentire di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato"* (cfr. Cass. n. 4448/2014), *venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo, logico e consequenziale a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi"* (Corte Cass., sent. n. 25702/2020, Terza Sez. Giur. Centr. App., sent. n. 310/2022).

Parimenti prive di pregio appaiono le doglianze secondo cui la sentenza di primo grado non avrebbe considerato le circostanze evidenziate negli scritti difensivi ed, in particolare, l'eccezione secondo cui l'arch. Benni avrebbe

firmato gli atti su richiesta del capo ufficio, non avendo alcuna possibilità di verifica.

Il Collegio, rilevato che, secondo il disposto degli articoli 94 e 95 c.g.c., il Giudice forma il proprio libero convincimento traendo argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso senza che ciò implichi la necessità della dettagliata confutazione di tutte le prove e/o argomentazioni contrarie riportate negli scritti difensivi, reputa che non appare affatto ipotizzabile la dedotta mera sottoscrizione da parte dell'arch. Benni di tutti gli atti che le venivano sottoposti, senza alcuna valutazione o sindacato sugli stessi proprio in virtù delle specifiche mansioni ricoperte essendo a lei affidata, dapprima la direzione dei lavori e poi anche la funzione di responsabile unico del procedimento dal 20 dicembre 2011.

Deve, infatti, rilevarsi che l'ufficio di direzione dei lavori è preposto al coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento.

In particolare, secondo il disposto dell'art. 148 del d.P.R. n. 207/2010 ed ancor prima, secondo l'art. 124 del d.P.R. n. 554/1999 (regolamento Merloni), il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto; ha, poi, la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi, essendo comunque poste a



suo carico tutte le attività ed i compiti demandati dal codice dei contratti o dal regolamento.

Ne consegue che lo svolgimento della funzione di direzione dei lavori assume un ruolo centrale nelle attività di coordinamento e controllo sull'andamento dei lavori nel rispetto dei progetti e della normativa e non può certo tradursi nella acritica sottoscrizione di ogni atto sottoposto dai tecnici, come affermato dall'appellante arch. Benni che, peraltro, dal 20 dicembre 2011 ricopriva anche il ruolo, parimenti rilevante, di responsabile del procedimento.

Reputa, inoltre, il Collegio che, nella fattispecie in esame, non possa neppure prospettarsi la paventata violazione del principio del *ne bis in idem* dovendosi, invece, rammentare che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato non solo che la responsabilità per danno erariale non è equiparabile a quella penale, ma ha anche confermato la natura risarcitoria della responsabilità azionata dinanzi alla giurisdizione contabile (sentenza "*Rigolio c. Italia*" del 13 maggio 2014).

L'autonomia del giudizio contabile rispetto al giudizio penale giustifica, quindi, le conclusioni a cui è pervenuto il Giudice di *prime cure* che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non ha omissis un punto fondamentale della decisione, ma ha reputato non congruo, per la notevole sproporzione rispetto alle contestazioni per danno erariale, il risarcimento di euro 8.000,00, fissato in sede penale, in favore dell'amministrazione danneggiata e di cui potrà eventualmente tenersi conto solo in sede esecutiva. Quanto, poi, alla contestazione per danno da disservizio che, secondo l'appellante Benni, non risulterebbe provata, il Collegio reputa condivisibili le

conclusioni della Sezione territoriale secondo cui la condotta dei convenuti ha costretto l'amministrazione danneggiata ad una faticosa ed estenuante attività di ricostruzione dei fatti di causa, apparendo evidente l'effetto dannoso causato all'organizzazione ed allo svolgimento dell'attività amministrativa dalle condotte illecite tenute dalle parti appellanti, risultando compromessa la legalità, l'imparzialità ed il buon andamento che sempre devono connotare l'azione pubblica, ai sensi dell'art. 97 della Carta costituzionale.

Anche la quantificazione del danno da disservizio operata dal Giudice di primo grado in via equitativa e fondata sulle retribuzioni lorde percepite dai convenuti negli anni in cui si è svolta la vicenda, nonché sulla posizione ricoperta nell'amministrazione e sugli atti adottati, appare adeguatamente motivata risultando, peraltro, notevolmente inferiore alle richieste avanzate dalla Procura attrice.

Con le ulteriori doglianze proposte con il terzo motivo di gravame, l'appellante arch. Benni si duole per l'erroneità e contraddittorietà della sentenza impugnata per la mancanza di prova dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa grave.

Tuttavia, ad avviso del Collegio, dai molteplici capi di imputazione della su richiamata sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta e dalla correlata documentazione agli atti del giudizio emerge la sussistenza, a carico dell'arch. Benni, dei reati di concorso in peculato, concorso in corruzione, concorso in falso ideologico e concorso in truffa aggravata ai danni di un ente pubblico, nonché dei reati di concorso in corruzione e concorso in truffa aggravata ai danni di un ente pubblico a carico dell'arch. Dicembre.

Emerge, inoltre, dalla lettura della sentenza irrevocabile appena richiamata la riferibilità agli stessi delle condotte illecite, il riscontro dei fatti descritti nei capi di imputazione, la gravità dei fatti, nonché la accertata falsità dei documenti oggetto di contestazione.

A tanto deve aggiungersi, come rilevato dal Giudice di primo grado, la complessiva documentazione agli atti di causa ed in particolare la documentazione allegata alla su richiamata relazione conclusiva della Guardia di Finanza del 19 aprile 2017.

Evidente risulta, inoltre, anche il contributo causale fornito dagli appellati al verificarsi del danno ingiusto che, secondo il quarto motivo di appello proposto dall'arch. Benni non risulterebbe provato e che, in realtà, è gravato sull'amministrazione di Roma Capitale per gli esborsi afferenti ad opere di manutenzione straordinaria mai realizzate, nonché per il danno da disservizio appena su richiamato e per danno da tangente, quest'ultimo, peraltro, comprovato dai relativi capi di imputazione della su richiamata sentenza penale irrevocabile e comunque idoneo a delineare una condotta concretamente lesiva.

Il Collegio ritiene parimenti infondata la doglianza dell'appellante arch. Benni per assenza di motivazione in sede di quantificazione delle voci di danno avendo, invece, la sentenza gravata, nei punti da 6 a 9, analiticamente determinato ciascuna voce di danno anche con riferimento all'apporto recato da ciascun convenuto.

Passando all'esame dei motivi di gravame sollevati dall'arch. Dicembre ed essendo stata già scrutinata, secondo l'ordine logico delle questioni,

l'eccezione di prescrizione, va esaminato il secondo ed ulteriore motivo di gravame secondo cui la Sezione territoriale non avrebbe considerato l'atto di trasferimento presso il diverso ufficio del Dipartimento di tutela ambientale decorrente dal 17 maggio 2011, epoca antecedente ai pagamenti afferenti al primo S.A.L. delle opere in questione.

Osserva, tuttavia, il Collegio che il Giudice di primo grado ha, invece, con apposita e confacente motivazione, considerato tale circostanza ed ha analiticamente descritto la condotta tenuta dall'arch. Dicembre in epoca anteriore al predetto trasferimento presso altro ufficio espressamente rilevando che: *“questi ha apposto il visto di regolarità tecnica amministrativa come RUP sulla Determinazione n. 2317 del 26 ottobre 2006, avente ad oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva per gli interventi nelle scuole in questione, progettazione affidata al medesimo, e ha apposto analogo visto sulla determinazione n. 2377 del 30 ottobre 2006 di approvazione del progetto esecutivo, ed era, quindi, pienamente consapevole che si trattava di lavorazioni già eseguite e che non occorreva procedere all'affidamento in via d'urgenza quando ha apposto il visto di regolarità tecnica come RUP sulla Determinazione n. 2024 del 21 ottobre 2010 di affidamento dell'appalto”*; ed aggiungendo che egli ha *“consapevolmente partecipato all'ideazione e alla gestione dell'operazione come risulta, in particolare, dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della ditta Termimpianti Srl (all. n. 7 alla relazione della Guardia di Finanza)”*.

Ad avviso del Collegio, deve, infatti, considerarsi il ruolo ricoperto dall'arch. Dicembre quale responsabile del procedimento e come tale tenuto a garantire il corretto e regolare svolgimento di tutte le fasi delle attività procedurali

affidenti ai pubblici appalti ed a vigilare sul pieno rispetto della normativa vigente.

Con l'ultimo di gravame, l'arch. Dicembre si duole per l'omessa pronuncia della Sezione Lazio sulla domanda subordinata di riduzione della pretesa risarcitoria.

Al riguardo, il Collegio evidenzia che la accertata sussistenza dell'elemento psicologico del dolo esclude la possibilità di far ricorso al potere riduttivo dell'addebito.

Infatti, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante arch. Benni in sede di memorie difensiva secondo cui non sarebbe individuabile dalla lettura della sentenza impugnata se trattasi di responsabilità per dolo o colpa grave, va ribadito che la pronuncia di primo grado individua chiaramente (punto 4, pag. 15) a carico degli odierni appellanti la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo.

Conclusivamente il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, definendo il giudizio, previa riunione dei giudizi, respinge l'appello proposto dall'arch. Bruna Benni e l'appello incidentale proposto dall'arch. Filippo Dicembre, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado. Le spese di giudizio sono poste a carico delle parti appellanti e sono liquidate come da dispositivo.

**PQM**

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. 59550 del ruolo generale, previa riunione dell'appello principale e dell'appello incidentale, li respinge, con integrale conferma della sentenza impugnata.

Spese a carico delle parti appellanti liquidate in euro 160,00 (Centosessanta/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 giugno 2023.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Stefania Petrucci

IL PRESIDENTE

F.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 11/07/2023

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi